## **MODELLO DI GARANZIA DI CUI ALL’ARTICOLO 8.2 DELL’ALLEGATO C DELLA DELIBERA DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE N. 491/2020/R7eel E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI**

(Modulo per la garanzia per lo svolgimento del servizio a tutele graduali)

Spett. le

Cassa per i servizi energetici e ambientali

…, lì …

Fideiussione (rif. n. …)

La Banca filiale di …/Compagnia assicurativa con sede legale in …, C.F. …, P.I. …, iscritta al Registro delle Imprese al n. …, iscritta all’Albo delle banche … al n. …, capitale sociale Euro … , in persona dei suoi legali rappresentanti … (nel seguito: la Banca/Compagnia assicurativa),

# PREMESSO CHE

* ai sensi dell’articolo 8.2 dell’Allegato C della Delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 491/2020/R/eel (di seguito Delibera), le società esercenti il servizio di tutele graduali individuate tramite le procedure concorsuali ai sensi della citata Delibera (di seguito esercenti le tutele graduali), sono tenute a rilasciare a favore della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA) una garanzia a copertura di un eventuale mancato assolvimento del servizio di tutele graduali o di svolgimento dello stesso in difformità delle disposizioni previste, dell’importo di 650.000 (seicentocinquantamila)) euro per ciascuna area territoriale per la quale risulta vincitore, pena la decadenza dall’incarico;
* gli esercenti le tutele graduali erogano il servizio in conformità alle disposizioni previste dall’allegato A della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente 491/2020/R/eelcome successivamente modificata e integrata (di seguito TIV);
* gli esercenti le tutele graduali erogano il servizio a partire dall’1 luglio 2021 e fino al 30 giugno 2024;

* la società ……………………..*(denominazione e ragione sociale)*………, con sede legale …………….., in persona del legale rappresentante……, codice fiscale/partita IVA …, capitale sociale Euro…, di cui sottoscritto …, di cui versato …, iscritta presso …, (nel seguito Richiedente) è stata individuata quale esercente le tutele graduali a seguito dell’espletamento delle procedure concorsuali di cui ai precedenti alinea;
* il Richiedente ha presentato formale richiesta di rilascio della garanzia di cui ai precedenti alinea, per un ammontare di …………… euro.

# TUTTO CIÒ PREMESSO

la Banca/ Compagnia assicurativa presta la presente garanzia in favore della CSEA secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento redatto ai sensi dell’articolo 5 della Delibera, disciplinante le procedure concorsuali per l’individuazione degli esercenti il servizio a tutele graduali, ai sensi dell’articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17.

1. La presente garanzia è valida ed efficace dall’1 luglio 2021 e fino al terzo mese successivo al mese di conclusione del servizio a tutele graduali (30 settembre 2024).

2. La Banca/ Compagnia assicurativa, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del codice civile, garantisce:

* l’assolvimento e lo svolgimento del servizio a tutele graduali, in conformità alle disposizioni disciplinanti il servizio stesso;
* la titolarità, diretta o indiretta, dei contratti di dispacciamento e di trasporto e il versamento delle corrispondenti garanzie finanziarie;
* nonché il verificarsi delle condizioni di decadenza dall’incarico di cui all’Articolo 9 della Delibera.

3. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca/ Compagnia assicurativa si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l’importo di ………… euro senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il Richiedente abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta della CSEA.

4. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 3, da inoltrarsi via raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC), la Banca/ Compagnia assicurativa pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

5. La Banca/ Compagnia assicurativa, con la presente garanzia, espressamente solleva la CSEA dall’obbligo di agire nei termini previsti dall’articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca/ Compagnia assicurativa rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui la CSEA non abbia proposto istanza nei confronti del Richiedente o non l'abbia coltivata.

6. In deroga all’articolo 1939 del codice civile, la presente garanzia dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l’obbligazione principale del Richiedente nei confronti di CSEA dovesse essere dichiarata invalida.

7. La Banca/ Compagnia assicurativa, con la presente garanzia, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.

8. La Banca/ Compagnia assicurativa espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti della CSEA, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente garanzia, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti della CSEA.

9. La Banca/ Compagnia assicurativa accetta che i diritti relativi all’escussione della presente garanzia e spettanti alla CSEA siano esercitati dalla CSEA, ovvero da un soggetto appositamente incaricato dalla stessa.

10. Ogni comunicazione dovrà essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi: ………….…– , indirizzo di posta elettronica certificata…………….. Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all’indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica certificata.

11. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente il Foro di Roma.

Denominazione della Banca/ Compagnia assicurativa

Firme dei legali rappresentanti

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai punti 2 (*rinuncia al beneficio della preventiva escussione*), 3 (*pagamento a prima richiesta*), 5 (*deroga ai termini previsti dall’art. 1957 del codice civile*), 6 (*deroga alla validità*), 7 (*rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile*), 8 (*rinuncia ad istanze o azioni*) e 11 (*Foro competente*) della presente fideiussione.

La Banca/ Compagnia assicurativa